Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Giovedì, 16 aprile** — **Numero 90.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» » 36;	» » 19;	» » 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» » 80;	» » 41;	» » 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 }
Altri annunzi . . . . » 0.30 } per ogni linea o spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 136 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È vietato di porre in commercio con la denominazione di olio di oliva un prodotto che sia in tutto o in parte diverso da quello indicato con tale denominazione.

Art. 2.

Chiunque, a scopo di commercio, fabbrica, spedisce, tiene in deposito, vende e pone in vendita olii commestibili diversi da quelli di oliva o risultanti dalla miscela di olii di oliva con quelli di seme o di altre sostanze oleose, è obbligato:

a) a farne denuncia al sindaco del Comune entro un mese dalla pubblicazione della presente legge o dall'apertura della fabbrica, del deposito e dell'esercizio.

b) ad indicare con scritte in caratteri ben visibili apposte tanto esternamente ai locali di fabbricazione, di deposito e di vendita, quanto sui recipienti, la qualità dell'olio, e cioè se olio d'oliva genuino o mescolato con olii di seme.

In mancanza dell'indicazione anzidetta, si presumono come destinati alla alimentazione, gli olii di miscela e quelli di sostanze o semi oleosi che si trovano negli spacci di generi commestibili, nelle cantine e nei magazzini annessi.

Art. 3.

I fabbricanti e venditori a scopo di commercio di olii commestibili sono obbligati a fornire, mediante pagamento, campioni della merce a richiesta dell'autorità comunale o di delegati del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 4.

Salvo le disposizioni diverse dei trattati internazionali, quando nel commercio d'esportazione occorra o si voglia provare la genuinità degli olii d'oliva, la prova è fatta mediante la presentazione del certificato di analisi rilasciato su campione prelevato, nei modi che saranno determinati dal regolamento.

Art. 5.

I contravventori alle disposizioni dell'art. 1 sono puniti con la multa non inferiore a L. 500, ed i contravventori alle norme degli articoli 2 e 4 con la multa non inferiore a L. 200.

In caso di recidiva i minimi della multa sono raddoppiati e sarà aggiunta la pena della detenzione fino a tre mesi o ad un mese rispettivamente, con la sospensione dell'esercizio da dieci giorni a sei mesi.

L'applicazione delle pene anzidette non pregiudica la applicazione delle pene maggiori nelle quali i contravventori fossero eventualmente incorsi per effetto delle disposizioni del Codice penale o di altre leggi speciali.

Art. 6.

Le sentenze di condanna saranno, a spese dei contravventori, pubblicate nei giornali locali, ed affisse all'albo della Camera di commercio del Comune e dei Comizi agrari della Provincia, dove è la residenza dei trasgressori.

Art. 7.

Chiunque si rifiuti di fornire campioni a tenore dell'art. 3 è passibile della multa di L. 100 e l'operazione del prelevamento dei campioni medesimi verrà egualmente eseguita d'ufficio.

Art. 8.

Nel bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio sarà stanziata annualmente in apposito capitolo la somma di L. 10,000 per l'esecuzione della presente legge.

Art. 9.

La metà del prodotto delle multe riscosse sarà divisa tra i funzionari ed agenti che avranno contribuito ad accertare la contravvenzione.

Il resto è dovuto al tesoro.

Art. 10.

Con regolamento da approvarsi entro sei mesi dalla data dell'approvazione della presente legge o da modificarsi, occorrendo, con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per il prelevamento e le analisi dei campioni e quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli*: Orlando.

Il numero 870 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Visti i ruoli organici delle scuole medie per l'anno scolastico 1907-1908 approvati con Nostro decreto 29 settembre 1907;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1907, col quale la scuola normale e complementare pareggiata di Modena è, dal 1° ottobre 1907, convertita in governativa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1907 al numero complessivo dei capi d'istituto effettivi e dei professori ordinari e straordinari delle scuole medie, approvato con Nostro decreto 29 settembre 1907 sono aggiunti i seguenti posti:

Per le scuole normali complementari:

Capi d'istituto effettivi n. 1 (uno).

Materie dei soli corsi normali:

Professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli n. 3 (tre) così ripartiti: lettere italiane 1, pedagogia 1, storia e geografia 1.

Professori ordinari e straordinari del 3° ordine di ruoli n. 1 (uno) assegnato per il canto, gruppo *C*.

Materie comuni ai corsi normali, complementari:

Professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli n. 2 (due) così ripartiti: matematica 1 e scienze 1.

Professori ordinari e straordinari del 1° ordine di ruoli n. 2 (due), uno per il disegno e l'altro per l'assistenza e i lavori donneschi.

Professori ordinari e straordinari del 3° ordine di ruoli n. 3 (tre), dei quali 1 del gruppo *A*, per la maestra giardiniera, 1 del gruppo *B*, per la calligrafia, ed 1 del gruppo *D*, per la ginnastica.

Materie dei soli corsi complementari:

Professori ordinari e straordinari del 1° ordine di ruoli n. 3 (tre), così ripartiti: italiano 1, storia e geografia 1, francese 1.

Art. 2.

I suddetti posti sono assegnati alla scuola normale e complementare di Modena.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Rava.

Visto, *Il guardasigilli*: Orlando.

Il numero 104 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414, e l'art. 30 della legge 11 luglio 1907, n. 502;

Visti i Regi decreti in data 5 novembre 1906, n. 591, e 2 maggio 1907, n. 361, riguardanti il R. Istituto di studi commerciali in Roma;

Vista la legge 21 agosto 1870, n. 5830;

Visti i Regi decreti del 26 novembre 1903, n. 476 19 gennaio 1905, n. 19, e 15 luglio 1906, n. 391, per il conferimento dei diplomi di laurea nelle Regie scuole superiori di commercio;

Ritenuta l'opportunità di dare all'Istituto un ordinamento amministrativo e didattico più semplice ed efficace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con i ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per la pubblica istruzione, per le finanze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sezione superiore del R. Istituto di studi commerciali in Roma prende nome di « R. Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali ».

La sezione media dell'Istituto stesso riprende il titolo e le funzioni di R. scuola media di studi applicati al commercio.

Il R. Istituto superiore e la R. scuola media rimangono alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e sono amministrati da una sola Giunta di amministrazione e di vigilanza.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento del R. Istituto superiore e della R. scuola media si provvede:

a) con un contributo continuativo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, secondo gli analoghi stanziamenti nel bilancio;

b) coi contributi assegnati o da assegnarsi, sui rispettivi bilanci, dai Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione, delle finanze, della guerra e della marina;

c) coi proventi delle tasse scolastiche;

d) coi contributi ed assegni eventuali di altri enti o di altre pubbliche Amministrazioni o di privati.

Questi contributi ed assegni saranno erogati in conformità delle deliberazioni relative.

Art. 3.

Il R. Istituto superiore e la R. scuola media sono retti rispettivamente dagli uniti statuti, visti e firmati d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 4.

In virtù del presente decreto e degli annessi statuti, nessuna modificazione viene apportata alle attuali obbligazioni degli enti locali contribuenti al mantenimento del R. Istituto superiore e della R. scuola media.

Art. 5.

I Regi decreti 5 novembre 1906, n. 591, e 2 maggio 1907, n. 361, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
COCCO-ORTU.
TITTONI.
RAVA.
LACAVA.
CASANA.
MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATUTO

del R. istituto di studi commerciali, coloniali e attuariali in Roma.

Art. 1.

Il R. istituto superiore di studi commerciali, coloniali e attuariali, ha per iscopo la istruzione teorica e pratica inerente:

alle funzioni degli Istituti di credito e di previdenza;

alle carriere consolare e diplomatica, e agli uffici di emigrazione;

alle imprese e alle aziende commerciali;

ed in generale alle pubbliche e private amministrazioni.

Art. 2.

L'Istituto si divide in tre Facoltà:

a) Facoltà di matematica finanziaria ed attuariale (tre anni di corso);

b) Facoltà di scienze politiche e coloniali (quattro anni di corso);

c) Facoltà di commercio (tre anni di corso).

Nel R. istituto si terrà inoltre un corso biennale per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina e per gl'impiegati delle RR. dogane, aspiranti al diploma di perito in merceologia.

Art. 3.

L'amministrazione del R. istituto è affidata ad una Giunta di amministrazione e di vigilanza, composta di due rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione, della guerra, della marina o delle finanze.

del direttore dell'Istituto superiore e del preside della scuola media;

di un rappresentante di ogni ente che contribuisca nelle spese di mantenimento annuo dell'Istituto superiore o della scuola media con una somma complessiva non inferiore alle L. 10,000

I membri elettivi della Giunta durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

I membri della Giunta eletti in sostituzione di altri, durante il triennio, restano in carica per il tempo che vi sarebbero stati i loro predecessori.

Art. 4.

Il presidente della Giunta è nominato dal ministro fra i rappresentanti del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

La Giunta elegge nel suo seno un vice presidente ed un segretario.

Art. 5.

La Giunta amministrativa ha le seguenti attribuzioni:

a) vigila e provvede al regolare andamento amministrativo dell'Istituto;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero con i documenti giustificativi un mese dopo chiuso l'esercizio finanziario.

Il detto conto sarà, a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Minister .

Senza preventiva approvazione ministeriale non possono variarsi gli stanziamenti dei capitoli del bilancio preventivo approvato;

e) delibera la misura delle anticipazioni da farsi all'economo per le piccole spese e ne approva i rendiconti;

f) vigila sulla buona conservazione di tutto il materiale dell'Istituto, curando che gli inventari sieno regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate le variazioni apportate agli inventari stessi;

g) promuove da enti, da sodalizi o da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore dell'Istituto, come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento;

h) dà parere sui ruoli del personale insegnante e amministrativo e di servizio e su tutto ciò che si riferisce all'andamento dell'Istituto e alle questioni che lo riguardano.

Art. 6.

Il presidente della Giunta vigila sull'andamento generale dell'Istituto, provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta, e ne riferisce al Ministero.

Art. 7.

Il servizio di cassa è fatto dal Banco di Napoli. A questo Istituto sono versati direttamente i contributi e tutti gli altri proventi del R. Istituto.

I pagamenti sono eseguiti su ordini firmati dal presidente della Giunta e controfirmati dal ragioniere e dal direttore dell'Istituto, o dal preside della scuola media, secondo la rispettiva competenza.

Art. 8.

La direzione didattica e la vigilanza disciplinare sono affidati al direttore dell'Istituto, coadiuvato dal Consiglio accademico.

L'ufficio di direttore è conferito per decreto Reale, su proposta del ministro, ad uno dei professori ordinari dell'Istituto. Il direttore dura in ufficio due anni, e può essere riconfermato.

Art. 9.

Gli insegnanti del R. istituto sono di tre gradi: ordinari, straordinari e incaricati.

Art. 10.

Ai posti di professore ordinario vacanti nella pianta organica il ministro d'agricoltura, industria e commercio provvede, udito il parere del Consiglio accademico e della Giunta, in uno dei modi seguenti:

a) per concorso pubblico;

b) per chiamata da altri Regi istituti di egual grado;

c) per passaggio di professori ordinari dell'Istituto da una ad altra cattedra;

d) per nomina diretta quando trattisi di persone venute in alta fama nelle discipline, al cui insegnamento occorra provvedere;

e) per riunione in una sola cattedra di un insegnamento tenuto da un professore straordinario con altro insegnamento affine tenuto dallo stesso professore col grado d'incaricato;

f) per promozione di professori straordinari.

Nel dare il parere richiesto per la scelta di uno dei modi predetti di conferimento del posto vacante, il Consiglio accademico dovrà inspirarsi alle esigenze didattiche delle tre Facoltà e dare la preferenza alle materie fondamentali o caratteristiche della Facoltà alle quali reputa opportuno riservare il posto di ordinario vacante; e la Giunta dovrà tener conto della legittimità della spesa in relazione alla pianta organica ed al bilancio dell'Istituto.

Ai posti di professore straordinario si provvede o per concorso pubblico o per chiamata da altri RR. istituti di ugual grado.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice dei concorsi alle cattedre vacanti sarà composta di un membro della Giunta di vigilanza, il quale avrà l'ufficio di presidente della Commissione e di quattro membri nominati dal ministro.

La nomina di questi dovrà cadere sopra professori ordinari o straordinari stabili che insegnino od abbiano insegnato in Istituti superiori la materia della cattedra messa a concorso, o una materia affine, o fra le persone che nella stessa disciplina messa a concorso o in discipline affini siano venute in meritata fama.

Art. 12.

I professori ordinari sono nominati con decreto Reale; i professori straordinari e gl'incaricati, con decreto Ministeriale.

I professori straordinari sono nominati per la durata di un anno e possono essere confermati di anno in anno dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza e del Consiglio accademico; dopo due conferme e tre anni di servizio, acquistano la stabilità che viene loro riconosciuta con decreto Reale.

Nel computo del triennio d'insegnamento prescritto per ottenere la stabilità, saranno compresi gli anni di servizio prestati in qualità di professore straordinario in altri Istituti d'istruzione superiore.

Nei limiti della tabella organica, di cui al seguente articolo, i professori straordinari stabili potranno, salvo il disposto dell'articolo 10, su parere favorevole del Consiglio accademico essere promossi ordinari, dopo un giudizio di promovibilità emesso da una Commissione da nominarsi dal ministro con le norme di cui all'articolo precedente.

I professori incaricati sono nominati e confermati di anno in anno con decreto del ministro, sentito il parere della Giunta e del Consiglio accademico.

Per le vacanze che si verificassero durante l'anno scolastico, sarà provveduto dal ministro con supplenze temporanee non eccedenti la durata dello stesso anno in corso.

Art. 13.

Il numero degli insegnanti e i loro stipendi, compreso l'assegno del direttore, sono stabiliti in una pianta organica approvata per decreto Reale, su proposta del ministro, sentita la Giunta.

Art. 14.

Nessun insegnante straordinario od ordinario dell'Istituto può esercitare altro ufficio d'insegnante sia nell'Istituto stesso, sia in altro pubblico istituto di insegnamento fuorchè per incarico e previo consenso della Giunta amministrativa e del Ministero.

Art. 15.

Il Consiglio accademico è composto dei professori ordinari e

straordinari dell'Istituto, e dei professori che investiti di ugual grado universitario vi dettino un corso a qualsiasi titolo.

Il detto Consiglio è presieduto dal direttore.

Art. 16.

Il Consiglio accademico:

a) formula l'ordine degli studi;

b) coordina gli insegnamenti fra loro e ne stabilisce l'orario;

c) redige il calendario scolastico;

d) propone gli insegnamenti non contemplati dal presente statuto che reputasse necessari alla completa istruzione degli allievi;

e) propone le riforme da introdursi nell'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

f) presenta alla Giunta le proposte dei professori per lo acquisto di materiale scientifico o didattico, quando con gli acquisti stessi si debba superare lo stanziamento annuale del corrispondente capitolo del bilancio;

g) propone alla Giunta la dispensa generale o parziale delle tasse a favore degli studenti che in casi eccezionali siano meritevoli del provvedimento;

h) dà parere al ministro circa la conferma dei professori straordinari e incaricati in conformità dell'art. 12;

i) delibera sulle domande di iscrizione in base ai titoli di studio stranieri, e sull'ammissione di licenziati o laureati dei quali non sia parola nell'art. 31 e seguenti. In questi casi la deliberazione del Consiglio, per diventare esecutiva, dovrà riportare l'approvazione del ministro.

Art. 17.

Il direttore ha le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta l'Istituto nella Giunta;

b) conferisce in nome del Re i diplomi di laurea, firma i diplomi di perito e tutti i certificati;

c) dà esecuzione alle disposizioni del ministro e della Giunta e a quelle del Consiglio accademico;

d) esercita l'autorità disciplinare sugli allievi, e su tutto il personale dell'Istituto.

e) riferisce al ministro sull'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

f) compie tutte le altre funzioni indicate nel presente statuto.

Art. 18.

Per le cattedre che comprendono esercitazioni obbligatorie o esigono materiale dimostrativo, possono essere dal ministro nominati e confermati annualmente uno o più assistenti stipendiati o volontari, su proposta motivata del professore titolare e uditi il Consiglio accademico e la Giunta.

Art. 19.

Il numero degli impiegati dell'Istituto superiore e della scuola media di commercio e i loro stipendi sono stabiliti in una pianta organica approvata per decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria a commercio, sentita la Giunta.

Il personale amministrativo e di servizio è nominato con decreto del ministro, su proposta della Giunta.

Detto personale è nominato in via di esperimento, e può essere confermato stabilmente dopo un anno di lodevole servizio.

All'ufficio di segretario capo si provvede per pubblico concorso bandito dal Ministro.

Il segretario capo dovrà avere la laurea rilasciata da un Istituto superiore di commercio o quella in giurisprudenza, e la sua nomina stabile sarà fatta per decreto Reale.

Il segretario capo sovraintende alla segreteria dell'Istituto superiore e della scuola media di commercio, in conformità delle norme di servizio che verranno stabilite dalla Giunta.

La Giunta, inteso il parere del preside della scuola media e del direttore dell'Istituto superiore, ripartisce il personale di amministrazione e di servizio secondo i bisogni dell'Istituto e della scuola.

Art. 20.

Il personale del Regio Istituto, eccetto quello di servizio, quando abbia acquistato le stabilità e non abbia altro ufficio con diritto a pensione, nè percepisca già una pensione a carico dello Stato o di qualche altro ente, e tenuto presente il disposto dell'art. 30 della legge 11 luglio 1907, n. 502, è ammesso a fruire del trattamento di riposo, stabilito per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali, mediante assicurazione alla Cassa nazionale di previdenza, ramo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

Il personale di servizio è assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai per il tempo durante il quale rimarrà in servizio.

Art. 21.

Sullo stipendio del personale ammesso al trattamento di riposo è eseguita una ritenuta proporzionale nella misura di quella stabilita per la pensione agli impiegati civili dello Stato.

Il Ministero ed il Regio Istituto concorreranno con una quota annuale alle assicurazioni di cui al precedente articolo.

Art. 22.

Al personale del R. istituto con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa e in disponibilità, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 23.

La facoltà di matematica finanziaria ed attuariale comprende i seguenti insegnamenti obbligatorî:

1° complementi di matematica e geometria analitica (1 anno);

2° analisi algebrica, calcolo infinitesimale, calcolo delle probabilità (1 anno);

3° matematica finanziaria ed attuariale (1 anno);

4° ragioneria e computisteria (1 anno);

5° ragioneria applicata alle aziende di previdenza (1 anno);

6° diritto e procedura civile (1 anno);

7° diritto commerciale e industriale (2 anni);

8° economia politica e scienza delle finanze (1 anno);

9° statistica (1 anno);

10° legislazione degli Istituti di credito e di previdenza e delle assicurazioni sociali (1 anno);

11° contabilità di Stato e diritto finanziario (1 anno);

12° lingua francese (3 anni);

13° lingua tedesca (3 anni);

14° lingua inglese (3 anni);

15° lingua spagnuola (3 anni).

Sono corsi obbligatorî quello di lingua francese e quello di una a scelta fra le altre lingue.

I corsi delle lingue rimanenti sono facoltativi.

Durante i tre anni si faranno esercitazioni pratiche nelle discipline matematiche.

Art. 24.

La Facoltà di scienze politiche e coloniali comprende i seguenti insegnamenti obbligatorî:

1° diritto internazionale pubblico e privato (2 anni);

2° diritto diplomatico e storia dei tratti (1 anno);

3° diritto commerciale, industriale e marittimo (3 anni);

4° diritto e procedura civile (1 anno);

5° diritto costituzionale e costituzioni moderne (1 anno);

6° politica commerciale e legislazione doganale (1 anno);

7° statistica (1 anno);

8° diritto e procedura penale (1 anno);

9° economia politica e scienza delle finanze (1 anno);
10° economia coloniale (1 anno);
11° politica o legislazione comparata dell'emigrazione (1 anno);
12° diritto e legislazione coloniale (1 anno);
13° legislazione sanitaria internazionale e igiene coloniale (1 anno);
14° geografia commerciale e coloniale (2 anni);
15° diritto e legislazione amministrativa (1 anno);
16° storia del commercio e delle colonie (2 anni);
17° merceologia coloniale (1 anno);
18° lingua francese (3 anni);
19° lingua inglese (3 anni);
20° linga tedesca (3 anni);
21° lingua spagnuola (3 anni).

Sono corsi obbligatorî quello di lingua francese e quello di un'altra fra le rimanenti lingue.

I corsi delle rimanenti lingue sono facoltativi.

Durante i quattro anni si daranno corsi di conferenze sulle colonie e sui possedimenti italiani.

Art. 25.

La Facoltà di commercio comprende i seguenti insegnamenti obbligatorî:
1° diritto internazionale privato (1 anno);
2° diritto e procedura civile (1 anno);
3° diritto commerciale, industriale e marittimo (3 anni);
4° economia politica e scienza delle finanze (1 anno);
5° politica commerciale e legislazione doganale (1 anno);
6° geografia commerciale e coloniale (2 anni);
7° storia del commercio e delle colonie (2 anni);
8° statistica (1 anno);
9° ragioneria e computisteria (2 anni);
10° banco modello e istituzioni commerciali (1 anno);
11° tariffe e trasporti ferroviari e marittimi (1 anno);
12° chimica generale (1 anno) (1° anno del corso di chimica generale ed analitica);
13° merceologia (2 anni);
14° lingua francese (3 anni);
15° lingua tedesca (3 anni);
16° lingua inglese (3 anni);
17° lingua spagnuola (3 anni).

Sono corsi obbligatorî quello della lingua francese e quello di un'altra a scelta fra le altre lingue.

I corsi delle rimanenti lingue sono facoltativi.

Art. 26.

Nel corso speciale teorico e pratico per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina e per gli impiegati delle RR. dogane aspiranti al diploma di perito in merceologia sono obbligatorî gli insegnamenti seguenti:
1° introduzione alla merceologia (1 anno):
2° chimica generale ed analitica (2 anni);
3° merceologia ed esercitazioni pratiche (2 anni);
4° tecnologia meccanica e tessile (1 anno);
5° tecnologie speciali (1 anno);
6° igiene industriale (1 anno);
7° legislazione doganale (1 anno) (2° semestre del corso di politica commerciale e legislazione doganale).

È facoltativa la iscrizione ai corsi di lingue estere.

Agli ufficiali del R. esercito e della R. marina sarà inoltre impartito un corso pratico relativo alle condizioni tecniche dei capitolati in uso nelle Amministrazioni da cui dipendono.

Agli impiegati delle RR. dogane sarà impartito un corso di applicazioni sulle condizioni tecniche prescritte dalle tariffe doganali.

Art. 27.

Gli allievi di tutte le Facoltà sono ammessi a frequentare un corso annuale di etica professionale.

Art. 28.

Di regola l'insegnamento del diritto diplomatico e della storia dei trattati sarà affidato per incarico al professore di diritto internazionale; quello di ragioneria applicata alle aziende di previdenza sarà affidato al professore di ragioneria; quello di diritto e legislazione coloniale al professore di economia coloniale; quello di merceologia coloniale al professore di merceologia; quello di analisi algebrica, calcolo infinitesimale e delle probabilità al professore di matemaiica finanziaria ed attuariale.

Art. 29.

È titolo di ammissione alle Facoltà di commercio, di matematica finanziaria e attuariale e a quella di scienze politiche e coloniali il diploma di licenza da una R. scuola media di commercio, o da un liceo o da un istituto tecnico (sezione fisico-matematica o sezione di commercio e ragioneria).

Sono pure ammessi i licenziati da scuole italiane all'estero o da scuole estere che, a giudizio del Consiglio accademico, presentino ordinamento didattico corrispondente agl'istituti, di cui nel precedente capoverso.

Al corso speciale di merceologia sono ammessi, in seguito ad autorizzazione del rispettivo Ministero, gli ufficiali del R. esercito e della R. marina e gli impiegati delle RR. dogane, aspiranti al diploma di perito in merceologia.

Art. 30.

Nelle tre Facoltà sono ammesse le iscrizioni di uditori ad uno o più insegnamenti, con diritto a sostenerne gli esami.

Gli esami superati nella qualità di uditore non sono tenuti validi pel conseguimento della laurea.

Art. 31.

L'iscrizione di laureati o di studenti di Università o altri istituti d'istruzione superiore sarà concessa dal Consiglio accademico il quale determinerà, caso per caso, l'anno di corso e le materie che gli iscritti dovranno frequentare, e gli esami speciali che dovranno sostenere.

Art. 32.

Per conseguire il diploma di laurea lo studente, dopo superati gli esami nelle materie obbligatorie, dovrà sostenere un esame di laurea sulle materie fondamentali caratteristiche della Facoltà cui è iscritto, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 33.

L'Istituto conferisce i diplomi di laurea:
in matematica finanziaria ed attuariale;
in scienze politiche e coloniali;
in scienze economiche e commerciali;
e il diploma di perito in merceologia agli ufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli impiegati delle RR. dogane che abbiano superati tutti gli esami del corso speciale.

Art. 34.

Il diploma di laurea in matematica finanziaria ed attuariale attesta che il titolare ha compiuto gli studi superiori di matematica finanziaria e attuariale, ed è atto a coprire uffici direttivi negli istituti di credito e di previdenza. Esso è titolo per l'ammissione ai concorsi alle cattedre di matematica nelle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali è titolo per la iscrizione nell'albo dei curatori di fallimenti e in quello dei periti commerciali. È titolo per l'ammissione ai concorsi per le Borse di perfezionamento e per gli assegni di pratica commerciale all'estero, nonchè ai concorsi per i posti di addetto commerciale presso le RR. Legazioni e i RR. Consolati. Esso è titolo di ammissione ai concorsi per le cattedre delle scuole me-

die industriali e commerciali, che corrispondono alle materie studiate nella Facoltà.

Il diploma di laurea in scienze politiche e coloniali è titolo ai concorsi della carriera diplomatica e consolare, agli uffici dipendenti dal Commissariato dell'emigrazione. Esso è pure titolo di ammissione ai concorsi per le Borse e gli assegni di pratica commerciale, per i posti di addetto commerciale, e per le cattedre delle scuole medie industriali e commerciali, che corrispondono alle materie studiate nella Facoltà.

I diplomi di laurea rilasciati dal R. istituto sono titolo di ammissione agli impieghi pubblici secondo le norme dei regolamenti speciali delle singole amministrazioni.

Il diploma di perito in merceologia è titolo per l'esercizio professionale nella materia e per la iscrizione nell'albo dei periti industriali e commerciali.

Art. 35.

Agli insegnamenti indicati agli articoli dal 22 al 26 del presente statuto, altri potranno essere aggiunti dal ministro, intesi il Consiglio accademico e la Giunta da conferirsi per incarico.

Art. 36.

I laureati dell'Istituto potranno essere ammessi, per designazione del Consiglio accademico, ad un corso di un anno di tirocinio nel Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel Commissariato dell'emigrazione, nelle colonie e prossedimenti italiani e presso gli addetti commerciali e le Camere italiane di commercio all'estero.

Art. 37.

Con regolamento, da approvarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, saranno stabilite le modalità per gli esami speciali di laurea, le norme per le prove pratiche del corso di cui all'art. 26, l'ammontare delle tasse scolastiche, e tutte le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente statuto.

Art. 38.

L'Istituto superiore sarà fornito di una biblioteca, di un museo merceologico e di un laboratorio di chimica merceologica, di un gabinetto di tecnologia, di un gabinetto di geografia commerciale e coloniale, di un museo e di laboratori d'igiene industriale e coloniale.

Disposizioni transitorie.

Art. 39.

Fino al termine del triennio di nomina degli attuali membri della Giunta amministrativa, nulla viene innovato circa la composizione di questa.

Pel primo biennio dalla data del R. decreto che approva il presente statuto, il ministro potrà affidare le funzioni di direttore del R. istituto ad un Commissario straordinario.

Art. 40.

È in facoltà del ministro di agricoltura, industria e commercio di instituire, su proposta del Consiglio accademico e della Giunta amministrativa, un corso superiore di applicazione e di perfezionamento in materia di merceologia.

Al corso potranno essere uniti uffici e laboratori per saggi e prove di apparecchi e metodi che interessino il commercio.

Art. 41.

I professori straordinari del R. istituto, che, alla data d'approvazione del presente statuto abbiano pure grado di ordinario o straordinario nella R. scuola media, conserveranno, in deroga al disposto dell'articolo 14, gli uffici stessi col grado attuale, ma non potranno avere promozione ad ordinario nell'Istituto superiore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

STATUTO
della R. scuola media di studi applicati al commercio in Roma.

Art. 1.

La R. scuola media di studi applicati al commercio ha lo scopo precipuo di avviare i giovani all'esercizio pratico del commercio e delle professioni ad esso attinenti, come pure agli uffici amministrativi nelle imprese di carattere economico.

Art. 2.

L'amministrazione e la vigilanza della scuola media è affidata alla stessa Giunta amministrativa che sovraintende al R. istituto superiore di studi commerciali, coloniali e attuariali.

Art. 3.

La Giunta e il presidente di essa hanno per la scuola media le stesse attribuzioni stabilite dagli articoli 5 e 6 dello statuto del R. istituto superiore di studi commerciali, coloniali e attuariali.

Art. 4.

Il corso della scuola si compie in 4 anni, e comprende gli insegnamenti e le esercitazioni che seguono:

1° lingua italiana;

2° storia civile e commerciale d'Italia;

3° geografia fisica, politica e commerciale;

4° nozioni di diritto civile e diritto commerciale; legislazione speciale, commerciale e industriale; usi commerciali;

5° nozioni di economia politica;

6° etica professionale;

7° legislazione doganale e trattati di commercio e di navigazione; esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe doganali e nel calcolo dei dazi;

8° trasporti per terra e legislazione relativa. Servizi marittimi sovvenzionati. Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe ferroviarie e nel calcolo dei noli;

9° scienze naturali (elementi di fisica, chimica, botanica, mineralogia e zoologia);

10° merceologia; analisi e saggi delle merci; adulterazioni e sofisticazioni; studio degli imballaggi;

11° matematica elementare. Esercitazioni di calcolo abbreviato e mentale;

12° computisteria e ragioneria;

13° igiene applicata all'industria ed al commercio;

14° Banco modello; funzionamento pratico di aziende mercantili e bancarie; di aziende di esportazione e di importazione e di imprese di trasporti;

15° lingue estere: francese, tedesca, inglese e spagnuola; corrispondenza commerciale;

16° calligrafia, stenografia e dattilografia.

È obbligatorio per tutti gli allievi l'insegnamento del francese e di due delle altre lingue suindicate.

Ai precedenti insegnamenti, il ministro d'agricoltura potrà aggiungerne altri, sentita la Giunta.

Art. 5.

Per l'ammissione al primo anno di corso della scuola è necessario possedere la licenza dal ginnasio o dalla cuola tecnica o dalla scuola complementare di preparazione alla scuola normale o dalle scuole inferiori di commercio dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, che abbiano non meno di tre anni di corso.

Saranno pure ammessi i licenziati dalle scuole italiane all'estero di grado corrispondente a quelle sopraindicate, ed i licenziati dalle scuole estere che, a giudizio del Consiglio degli insegnanti, siano equivalenti a quelle italiane, di cui sopra.

Ai corsi successivi sono iscritti soltanto gli allievi che abbiano

superato l'esame di promozione nella scuola ovvero in altra scuola media commerciale dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

L'alunno che per due anni consecutivi è riprovato negli esami di promozione alla classe superiore non potrà più frequentare la scuola.

Ai corsi obbligatori non sono ammessi uditori.

Art. 6.

Agli alunni che siano stati promossi dal 2° al 3° anno di corso, è rilasciato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, il diploma di computista.

Agli allievi che abbiano superato, dopo il quarto anno, l'esame di licenza, è rilasciato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio un diploma, il quale attesta della idoneità all'esercizio del commercio ed abilita alle professioni ed agli uffici pubblici ad esso attinenti; è titolo per l'iscrizione senza esami, alle R. scuole superiori di commercio del Regno e al R. istituto superiore di studi commerciali coloniali e attuariali per le Facoltà di commercio, di matematica finanziaria e attuariale e per quella coloniale. Esso è pure titolo di ammissione agli esami di concorso per gli assegni e borse di pratica commerciale all'estero e per i posti di delegati commerciali all'estero di 2ª classe, ed è parificato per tutti gli effetti di legge ai diplomi di licenza da scuole di egual grado.

Art. 7.

La direzione didattica e disciplinare della scuola è affidata a un preside, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero Il preside sarà coadiuvato dal Consiglio degli insegnanti, le cui funzioni disciplinari e didattiche saranno indicate dal regolamento.

Art. 8.

Gli insegnanti della R. scuola media sono di tre gradi: ordinari, straordinari e incaricati.

Tutti i professori ordinari, straordinari ed incaricati fanno parte del Consiglio degli insegnanti, che è presieduto dal preside. Spetta al preside di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, alle disposizioni del ministro e della Giunta amministrativa.

Art. 9.

Il preside della scuola sarà nominato in seguito a pubblico concorso o sarà nominato a scelta dal ministro fra i professori ordinari della stessa scuola o di altre scuole pubbliche di egual grado, o fra i direttori di queste o fra coloro i quali a qualunque titolo insegnino o abbiano insegnato in Istituti di istruzione superiore.

Con l'avviso di concorso o col decreto di nomina potrà essere designata la materia che il preside dovrà insegnare a titolo di incarico, con la relativa retribuzione.

In caso di vacanza, il ministro può provvedere alla presidenza anche con la nomina di un commissario straordinario.

Art. 10.

La nomina degli insegnanti ordinari e straordinari è fatta per pubblico concorso.

Il ministro può tuttavia nominare ordinario o straordinario chi con tale qualità insegna già in altro Istituto pubblico d'insegnamento almeno di ugual grado, in conformità delle disposizioni regolamentari in esecuzione della legge 30 giugno 1907, n. 414.

I professori incaricati sono scelti dal ministro fra le persone che abbiano i titoli di abilitazione ad insegnare la relativa materia nelle scuole secondarie di egual grado.

Per le vacanze che si verificassero durante l'anno scolastico sarà provveduto dal ministro con supplenze temporanee, non eccedenti la durata dello stesso anno in corso.

Per le materie che per i fini pratici della scuola richiedono speciale competenza, sarà provveduto con incarichi conferiti a pubblici funzionari o ad altre persone note per la loro perizia ed esperienza speciale nelle materie stesse.

Art. 11.

Il preside e i professori ordinari sono nominati con decreto Reale; i professori straordinari o gli incaricati, con decreto Ministeriale.

I professori straordinari sono nominati per la durata di un anno; dopo due conferme e tre anni di non interrotto servizio acquistano la stabilità che viene loro riconosciuta con decreto Reale.

Gli straordinari stabili delle materie caratteristiche della scuola, potranno essere promossi ordinari, nei limiti della tabella organica di cui all'art. 17 sentito il parere della Giunta amministrativa e dopo che sia stata riconosciuta l'efficacia del valore didattico dell'insegnante di cui è proposta la promozione. — Gli insegnamenti della storia e geografia, quando non siano affidati per incarico, sono impartiti da un unico insegnante.

I professori incaricati sono nominati e confermati di anno in anno con decreto del ministro. Dopo tre conferme e quattro anni consecutivi di insegnamento, i professori incaricati si intendono confermati nel loro grado fino a contraria disposizione del ministro.

Art. 12.

Il personale amministrativo e di servizio è nominato in via di esperimento con decreto del ministro, sopra proposta della Giunta; esso potrà essere confermato stabilmente dopo un anno almeno di lodevole servizio.

All'ufficio di segretario si provvede per pubblico concorso bandito dal ministro. Il segretario dovrà avere la laurea di un Istituto superiore di commercio o quella di giurisprudenza. La sua conferma stabile dopo un anno di lodevole servizio sarà fatta per decreto Reale.

Il personale amministrativo e quello di servizio sarà dalla Giunta ripartito fra l'Istituto superiore e la scuola media, secondo i rispettivi bisogni, in seguito a parere del direttore dell'Istituto superiore e del preside della scuola media.

Art. 13.

Nessun insegnante straordinario ed ordinario della scuola può esercitare altro ufficio di insegnante sia nella scuola stessa, sia in altro pubblico Istituto d'insegnamento, fuorchè per incarico e previo consenso della Giunta amministrativa e del Ministero.

Art. 14.

Il personale della scola, eccetto quello di servizio, quando abbia acquistato la stabilità e non abbia altro ufficio con diritto a pensione, nè percepisca già una pensione a carico dello Stato o di qualche altro ente, e tenuto presente il disposto dell'art. 30 della legge 11 luglio 1907, n. 502, è ammesso a fruire del trattamento di riposo stabilito per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali, mediante assicurazione alla Cassa nazionale di previdenza, ramo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

Il personale di servizio è assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai, per il tempo durante il quale rimarrà in servizio.

Art. 15.

Sullo stipendio del personale ammesso al trattamento di riposo è eseguita una ritenuta proporzionale nella misura di quella stabilita per la pensione agli impiegati civili dello Stato.

Il Ministero e la scuola concorreranno con una quota annuale alle assicurazioni di cui al precedente articolo.

Art. 16.

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa e in disponibilità, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

Il numero dei professori e degli impiegati, coi relativi stipendi, compreso lo stipendio o l'assegno del preside, saranno stabiliti dalla Giunta amministrativa in una pianta organica, approvata con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 18.

Alla R. scuola media sono annessi una biblioteca, un museo merceologico, e laboratorî per esercitazioni pratiche degli alunni e per gli insegnamenti dimostrativi, e una raccolta delle migliori forme d'imballaggio.

Art. 19.

Con regolamento, da approvarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio saranno stabilite le norme per gli esami speciali e di licenza, le tasse scolastiche e tutte le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Il numero 188 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 24 marzo 1907, n. 116, e 6 della legge 14 luglio stesso anno, n. 538;

Veduta la relazione della Commissione centrale istituita dall'art. 20 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, delle quote di concorso a carico dello Stato, per l'anno 1907, concesse ai Comuni indicati nell'elenco medesimo, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali, contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

ELENCO delle somme da corrispondersi ai sottoindicati Comuni per l'anno 1907 come quota di concorso dello Stato per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 25 giugno e 15 luglio 1906, numeri 255 e 383:

N. d'ord.	PROVINCIA	COMUNI	Importo
1	Aquila	Pizzoli	1,334 60
2	Id.	Civitella Alfedena	633 —
3	Id.	Civita d'Antino	1,572 70
4	Id.	Prata d'Ansidonia	988 50
5	Id.	Pescina	800 —
6	Avellino	Ariano di Puglia	11,036 25
7	Id.	Tavernola San Felice	337 66
8	Caltanissetta	Montedoro	998 78
9	Id.	Piazza Armorina	6,982 02
10	Caserta	Sperlonga	2,151 —
11	Id.	Conca della Campania	2,499 —
12	Catania	Motta Sant'Anastasia	3,502 50
13	Catanzaro	Martirano	1,201 55
14	Id.	Stefanaconi	553 —
15	Id.	Gizzeria	374 61
16	Id.	Albi	1,359 90
17	Cosenza	Marano Principato	523 30
18	Id.	Grimaldi	3,659 10
19	Girgenti	Campobello di Licata	2,612 98
20	Id.	Caltabellotta	522 45
21	Id.	Lucca Sicula	381 84
22	Id.	Cammarata	861 25
23	Id.	Montallegro	611 80
24	Id.	Siculiana	2,177 12
25	Id.	Girgenti	2,263 47
26	Lecce	Sanàrica	239 79
27	Id.	Noviano	3,379 88
28	Messina	Malvagna	418 80
29	Napoli	Somma Vesuviana	3,399 47
30	Potenza	Banzi	68 65
31	Id.	Tramutola	1,011 06
32	Id.	Vaglio di Basilicata	5,359 —
33	Id.	Ruvo del Monte	2,218 75
34	Id.	Senise	2,890 51
35	Salerno	Petina	778 53
36	Id.	Sant'Angelo a Fasanella	3,688 —
37	Id.	Valva	221 50
38	Id.	Giffoni sei Casali	2,038 65
		Totale L.	75,650 97

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CVIII (Dato a Roma, il 15 marzo 1908), col quale l'asilo infantile di Palazzolo sull'Oglio è eretto in ente morale e ne è apprevato lo statuto organico.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 12 marzo 1908:

Trombetti Gustavo, sottotenente cavalleria, accettata la dimissione dal grado.

Cecchereili Giulio, sottotenente medico, considerato dimissionario dal grado a datare dal 1° marzo 1908, essendo stato nominato tenente medico nella R. marina con R. decreto 23 febbraio 1908.

Con R. decreto del 15 marzo 1908:

Levi Raffaello, sottotenente 2 artiglieria fortezza, considerato come dimissionario dal grado per non aver prestato i tre mesi di servizio prescritti dalla legge 25 gennaio 1888 nei limiti di tempo fissati dalle vigenti disposizioni.

Bertazzoli Carlo, tenente medico, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, ed è inscritto con l'attuale grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva del corpo stesso, a sua domanda.

Flammia Tommaso, sottotenente medico, dispensato da ogni servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

I seguenti tenenti medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione d'età; ed inscritti con l'attuale grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale del corpo stesso:

D'Anzeo Attilio — Zarich cav. Alfredo — De Magri Enrico — Capobianco Francesco.

I seguenti ufficiali medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età:

Perotti Rocco, tenente medico — Mortari Guglielmo, id. id. — Vignali Aldo, id. id. — Bottini Carlo, id. id. — Amitrano Nicola, sottotenente medico — Salveraglio Luigi, id. id.

Con R. decreto del 19 marzo 1908:

Brizi Ugo, tenente 4 artiglieria campagna, cessa d'appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione d'età ed è inscritto con lo stesso grado e con la stessa anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva dell'arma stessa, a sua domanda.

I seguenti ufficiali di artiglieria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età:

Ughi Pio, tenente 1° artiglieria campagna — Pasqualetto Angelo, sottotenente 2 id. fortezza — Giuliani Angelo, id. 11 campagna — Aleggiani Camillo, id. 7 id. id.

I seguenti ufficiali di artiglieria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età e sono inscritti con lo stesso grado e con la stessa anzianità, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale dell'arma stessa, a loro domanda:

Poggio Emilio, tenente 17 artiglieria campagna — Pitruzzella Salvatore, id. 22 id. id. — Calò Giovanni, id. 4 id. id. — Paterna Leonardo, id. 21 id. id.

(*Continua*).

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

Con R. decreto del 29 marzo 1908:

Lazzarini Mario, allievo verificatore nell'amministrazione metrica e del saggio, è promosso, per merito ed anzianità, verificatore di 5ª classe, dal 1° aprile c. a., con lo stipendio annuo di L. 2000.

Personale forestale.

Con decreto Ministeriale del 31 gennaio 1908:

Gallo Domenico, sorvegliante forestale, promosso brigadiere nel Corpo stesso, dal 1° febbraio 1908.

Pintore Giovanni Antonio, sorvegliante forestale, collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di salute, dal 1° febbraio 1908.

Con decreto Ministeriale del 1° marzo 1908:

Orrù Francesco, guardia forestale demaniale di Sardegna, nominato sorvegliante forestale dal 1° marzo 1908.

Franzoli Umberto, nominato sorvegliante forestale, dal 1° marzo 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0, cioè: n. 1,047,057 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 246,633 del consolidato 3.75 - 3.50 0|0) per L. 60 al nome di Esposito *Anna* di Agostino, moglie di *Raganati* Pietro, domiciliato a Vico Equense (Napoli), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Esposito *Marianna* di Agostino, moglie di *Raganato* Pietro, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 aprile 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0 cioè: n. 1,173,639, d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 75.00 al nome di Piracci *Michelina* fu Michele, minore sotto la tutela di Piracci Antonio, domiciliato a Vieste, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Piracci *Maria-Michele-Concetta-Francesca* fu Michele, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 aprile 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 500,552, per L. 225-210, al nome di Pasquini *Francesca* di Pietro, nubile, domiciliata al Ponte alla Chiana (Arezzo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pasquini *Adele-Caterina-Francesca* di Pietro, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 aprile 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 896,970 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 50 al nome di Quaranta *Lodovica*, Angelo e Beatrice del vivente Giovanni, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Barberis Giuditta fu Giuseppe, moglie di detto Quaranta Giovanni, domiciliati a Cuneo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Quaranta *Angela-Lodovica*, Angelo, ecc. il resto come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un'mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 aprile 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 956,348 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al N. 211,153. nuovo consolidato 3.75 di L. 198.75), per L. 265, al nome di Conti *Franco* di Luciano, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Conti *Francesco* di Luciano, minore ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 aprile 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Brini Luigi fu Luciano ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 38 ordinale, n. 26 di protocollo e n. 745 di posizione, statagli rilasciata dall'intendenza di finanza di Ravenna, in data 21 febbraio 1907, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 112, consolidato 3.50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Brini Luigi anzidetto insieme con Verlicchi Alessandro fu Scipio e Codecasa Gaetano fu Giuseppe i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 15 aprile 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 16 aprile, in lire 100.05.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

15 aprile 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 62 27	101 75 27	102.53 41
3 1/2 % *netto*.	102.46 87	100 71 87	101.44 96
3 % *lordo*....	68 83 33	67 63 33	68.73 49

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale del credito e della previdenza

Decreto Ministeriale del 30 marzo 1908, che apre un concorso, per titoli, a due posti di direttore presso le Casse ademprivili di Cagliari e Sassari.

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto l'art. 7 del testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. decreto del 10 novembre 1907, n. 844;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso, per titoli, a due posti di direttore presso le Casse ademprivili di Cagliari e Sassari.

A ciascun posto di direttore è assegnato l'annuo stipendio di

L. 5000, sottoposto alla ritenuta di ricchezza mobile e pagabile a rate mensili posticipate.

Art. 2.

La nomina dei direttori sarà fatta per decreto Ministeriale e sarà definitiva soltanto dopo un anno di effettivo esperimento, dal giorno in cui la Cassa abbia incominciate le sue operazioni di credito.

Art. 3.

I diritti, i doveri, le attribuzioni dei direttori saranno determinati nel regolamento delle Casse, che sarà approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 4.

Il concorso è unico per i due posti; coloro che intendono prendervi parte dovranno presentare analoga domanda in carta da bollo da una lira, diretta al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale del credito e della previdenza) entro il 15 maggio p. v., corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto, alla data predetta, 30 anni di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di immunità penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha la sua residenza;

e) certificato di sana e robusta costituzione fisica, debitamente legalizzato;

f) titoli comprovanti la coltura generale dell'aspirante e quella speciale nelle discipline giuridiche, amministrative e contabili;

g) altri titoli che attestino l'idoneità del concorrente a dirigere un Istituto di credito.

I certificati, di cui alle lettere b), c), d), e), dovranno avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Saranno considerati come titoli di preferenza i certificati, debitamente legalizzati, attestanti che il concorrente ha lodevolmente esercitato funzioni direttive presso Istituti di credito e di risparmio.

Art. 5.

Per l'esame dei documenti e dei titoli prodotti sarà nominata una Commissione di cinque membri e, cioè:

un consigliere di Stato, presidente;

un componente del Consiglio di amministrazione di ogni Cassa ademprivile;

due funzionari di grado superiore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Roma, addì 30 marzo 1908.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

2

Cassa nazionale di previdenza per gli operai

(Instituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350)

Sede centrale in Roma

AVVISO DI CONCORSO

La Cassa nazionale di previdenza apre il concorso per titoli al posto di segretario capo della Cassa con lo stipendio annuo di lire quattromila, al quale può essere aggiunto l'assegno di mille lire per l'ufficio di segretario del Consiglio e del Comitato. Tanto lo stipendio quanto l'assegno sono soggetti a ritenuta per la pensione ed alla imposta di ricchezza mobile.

I concorrenti dovranno, non più tardi del giorno 31 maggio 1908, presentare, facendosene rilasciare ricevuta, o far pervenire alla Direzione generale della Cassa nazionale di previdenza in Roma, via Minghetti n. 17, per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti:

a) domanda di ammissione al concorso in carta libera;

b) atto di nascita debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato penale;

e) certificato di buona condotta, debitamente legalizzato;

f) laurea in giurisprudenza, o laurea in scienze sociali rilasciata dall'Istituto superiore di Firenze, con lo specchio dei voti riportati nella laurea e negli esami speciali;

g) i titoli o le pubblicazioni o i certificati atti a comprovare la conoscenza della lingua francese e di un'altra lingua estera (inglese o tedesca) e la pratica amministrativa e le speciali attitudini per l'ufficio al quale si concorre.

I documenti di cui alle lettere d) ed e) dovranno essere di data non anteriore al 1° maggio 1908.

Il candidato dovrà sottostare ad una visita medica nel giorno che sarà indicato con apposito avviso, per accertare che è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da imperfezioni o difetti.

La Cassa si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad un esame.

Il vincitore del concorso che verrà assunto dalla Cassa non sarà considerato effettivo se non dopo un anno di prova, a norma del regolamento che verrà comunicato a richiesta.

Roma, 8 aprile 1908.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione
C. Ferrero di Cambiano.

Il direttore generale
Orazio Paretti.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

I progetti di ferrovie da costruirsi nella penisola balcanica formano ancora il tema di commenti, e la stampa si occupa della loro più o meno probabile esecuzione. Il corrispondente della *Taegliche Rundschau*, recatosi in Grecia per assistere all'arrivo colà dell'Imperatore Guglielmo, è stato ricevuto in Atene dal ministro degli affari esteri, il quale gli disse che la Grecia aspira al collegamento delle ferrovie greche da Larissa alla rete internazionale presso Salonicco. Soltanto l'Inghilterra dichiarava il momento attuale a ciò inopportuno; le altre cinque grandi potenze invece appoggiarono tali aspirazioni, onde il Governo greco, forte di tale appoggio, presentò già la domanda ufficiale al Sultano. Quanto alle altre potenze balcaniche il ministro greco osservò che la Serbia e la Bulgaria sono già collegate alla rete ferroviaria internazionale; soltanto la Grecia ne fu finora esclusa. Egli crede quindi che le potenze balcaniche non faranno difficoltà, tanto più che la Grecia mira a scopi unicamente commerciali.

Un dispaccio da Pietroburgo al *New York Herald* assicura che il principe Nicola del Montenegro è pienamente soddisfatto del colloquio avuto col ministro degli affari esteri, Isvolski, perchè il Governo russo ha approvato la sua azione riguardo al progetto delle ferrovie balcaniche. Il principe del Montenegro è ora completamente favorevole al progetto russo. Lo Czar ha autorizzato il ministro degli affari esteri a fare una dichiarazione alla Duma sulla politica della Russia nei Balcani. Il ministro Isvolski parlerà in proposito venerdì prossimo.

***

Il ministro delle finanze della Rumenia, Emilio Costinesco, ha presentato alla Camera, che sola ha il diritto di approvarlo, essendone escluso il Senato, il progetto del bilancio dello Stato per l'esercizio prossimo, che è andato in vigore col 1°-14 aprile.

Egli mette un termine alla ripartizione delle rendite dello Stato in fondi multipli destinate a diverse amministrazioni. Queste Casse speciali erano arrivate a passare quattro volte e mezzo, nel loro insieme, i bilanci dei Ministeri. Il ministro fa rientrare nel bilancio generale trentacinque di questi fondi speciali su trentasei. Solamente il bilancio della Cassa dei depositi e consegne resterà separato.

Vuole pure che il bilancio contenga un esposto sincero e integrale delle spese dello Stato.

Presentato così, il bilancio generale si eleverà a 410,957,035 lire, contro 252,475,456 del bilancio in corso. L'accrescimento di L. 158,471,579 è una conseguenza della centralizzazione dei fondi speciali. Le spese sono di 403,456,242 lire all' infuori dei fondi per apertura di crediti speciali.

Benchè le imposte siano state ridotte di presso a poco 10,600,000 lire in questi ultimi tempi, vi è un aumento di rendite dovute ai redditi delle imposte dirette. La consumazione dello zucchero si è accresciuta e la Regia e le strade ferrate hanno veduto i loro introiti elevarsi sensibilmente.

***

Come il telegrafo ci ha informato, ieri l'altro la Duma dell'Impero russo, malgrado una viva opposizione, approvò il progetto presentato dal Governo per la costruzione di una ferrovia nell'Amour. Un dispaccio da Pietroburgo, in data di ieri dice che la stampa indipendente, commentando questo voto, lo ritiene un grave errore storico, forse irreparabile.

L'attuale politica nell'Estremo Oriente, essa dice, darà inevitabilmente nuove e deplorevoli conseguenze per la dominazione della Russia nell'Oceano Pacifico.

I giornali lodano la coraggiosa protesta dell'opposizione parlamentare che si è messa da un punto di vista patriottico e nazionale e che ha messo in rilievo i pericoli di una nuova avventura. Gli stessi giornali biasimano il centro, il quale volendo essere gradito alla burocrazia, non ha temuto di nuocere agli interessi dell'Impero.

***

Le notizie dal Marocco sono sempre contradittorie e malgrado i dispacci ottimisti dei comandanti francesi, la sospirata pacificazione è ancora lungi dal verificarsi, ed i combattimenti non cessano.

Un dispaccio del generale D'Amade annuncia che parecchi Caids delle tribù sottomesse ai francesi, approfittando del provvisorio soggiorno dei francesi nella regione di Settat, si sono posti in marcia, coi nobili, per Rabat ove Abd-el-Aziz li ha convocati. Sono avvenute nuove sottomissioni. Le ricognizioni fatte dalle truppe francesi hanno sbarazzato il territorio per un esteso raggio attorno a Settat. I Caids accompagnano queste ricognizioni che partono dopo il rancio mattutino per far ritorno al loro bivacco al calar del sole. Durante queste operazioni le truppe francesi hanno avuto due tiragliatori ed un *goumier* leggermente feriti.

L'*Eclair* di Parigi, riceve da Madrid, 14, il seguente dispaccio dell'azione della Spagna in favore del sultano Abd-el-Aziz:

« La Spagna ha concluso col Maghzen un accordo mediante il quale essa si impegna a trasportare a Rabat, probabilmente a bordo dell'incrociatore *Numancia*, i soldati di artiglieria dell'antica mahalla di Marghica.

« Il sultano del Marocco, allo scopo di mantenere fra le tribù del Riff la sovranità sceriffiana, ha deciso di nominare alcuni delegati che risiederanno a Tangeri e che procederanno d'accordo col Governo spagnuolo ».

Concorso di poesia latina per il premio Hoeufft

Questa gara internazionale, che si svolge annualmente presso la R. Accademia delle scienze d'Olanda, interessa in modo speciale l'Italia nostra, come erede più diretta di quel nobile idioma, scomparso bensì dall'uso, ma che costituisce tuttora il linguaggio comune dei dotti di tutte le nazioni civili; ed è noto infatti che, da anni parecchi, l'Italia ha l'onore di tenere il primo posto nei risultati del concorso. Si è perciò che alla notizia sommaria, da noi data prima d'ora sull'esito della gara per l'anno 1908, aggiungiamo oggi maggiori particolari, quali ci vengono comunicati dalla prelodata Accademia, in un col programma per il novello concorso 1909.

Nel marzo ultimo, riunitasi la classe di lettere, le venne riferito intorno a venticinque componimenti, presentati per conseguire il premio costituito dal legato Hoeufft; ed anzitutto fu escluso il carme *Ad Hugonem Edmundi De Amicis filium*, perchè di autore già noto.

Tra gli altri, poi, se ne scartarono otto per insufficienza di forma e di concetti, che il Collegio giudicante ha così graduati in ordine ascendente: *Futurum vivere tempus, Atheismus, Carmela, Deserta hiemis tempore, Creta insula, De italica calamitate, In laudem Humberti Regis Italiae.*

Alquanto migliori furono dichiarati sei lavori, e cioè: *Italae gentis carmen saeculare Josepho Garibaldi dicatum, Savonarola, Idyllion: audiat vocatus Apollo, Humaniores litterae instauratae, Petrus antistes Christianorum, Eunus Syriacus.*

Tre altri: *Jupiter amans, Mater divorum, Ruso tucullio*, sono per molti titoli commendevoli, specie l'ultimo di essi, che sarebbe stato giudicato degno di pubblicazione e fors'anche di premio, se non apparisse guasto da difetti metrici abbastanza gravi e da una certa oscurità di dizione.

Restano sette componimenti, per ogni riguardo preferibili a tutti gli altri, e sono: *Vis electrica, Soterichus, Vita urbana, Rusticatio, Sanctus Theodorus, Post occasum Urbis, Claudia vestalis*, i quali vennero dichiarati degni di stampa insieme all'Ode alcaica *Ad conventum Hagensem de publica pace*, di Alfonso Casoli, milanese, cui fu assegnato il premio. E di questi tutti sarà curata la pubblicazione a spese del legato, se gli autori consentiranno l'apertura delle loro schede, come già fecero quelli di *Claudia vestalis* e *Vita urbana*, che risultarono essere Francesco Saverio Reuss, romano, e Pietro Rosati, bolognese.

***

Alla nuova gara, su cui verrà pronunziato nel p. v. marzo 1909, sono, come di consueto, invitati olandesi e stranieri alle condizioni segnenti:

Le poesie latine devono essere originali e inedite, composte di un numero di versi non inferiori a cinquanta, scritte chiaramente e con calligrafia ignota ai giudicanti, preferibilmente a macchina.

I concorrenti devono spedire, entro il corrente anno, i lavori, a proprie spese, indirazzati ad Ermanno Tommaso Kern, segretario della classe letteraria dell'Accademia delle scienze olandese a Amsterdam, corredandoli di un motto ripetuto sopra una busta chiusa contenente il nome e il ricapito dell'autore.

Il premio è di quattrocento fiorini.

Il componimento premiato sarà edito a spese del legato, in un cogli altri reputati degni di stampa, se gli autori di questi lo consentiranno.

I funerali del conte Tornielli

Grandiose, solenni, degne riuscirono ieri le onoranze funebri che Novara, in nome d'Italia, tributò alla salma del compianto conte Tornielli.

Nella mattinata giunsero colà S. E. il ministro Schanzer, che rappresentava il Governo, e S. E il sottosegretario di Stato Pompilj, che rappresentava il ministro degli affari esteri, Tittoni.

Erano ad attenderli alla stazione il comm. Bollati, il sindaco di Novara, avv. Montani, il consigliere delegato di prefettura, cav. Cacciò, le altre autorità ed il cav. Gallo, direttore provinciale delle poste e telegrafi.

Erano pure presenti il marchese Paulucci de' Calboli ed il conte Caccia, nipoti del conte Tornielli. Ad essi, gli onorevoli Schanzer e Pompilj, espressero il desiderio di recarsi nella camera ardente, dove si soffermarono qualche tempo.

S. E. Pompilj depose sul feretro una grande corona di fiori a nome di S. E. il ministro degli esteri.

Il console generale di Francia a Torino, Pralon, rappresentava il presidente della Repubblica francese, Fallières.

Alle 9.15, ossequiato da S. E. il ministro Schanzer, da S. E. il sottosegretario di Stato Pompilj e dalle autorità, giunse da Torino S. A. R. il Principe di Udine per rappresentare Sua Maestà il Re.

Appena arrivato S. A. R. il principe di Udine, il feretro del conte Tornielli venne tolto dalla cappella ardente e si formò il corteo.

Precedeva una squadra di pompieri; seguivano le truppe del presidio con musica, il clero, i valletti, che portavano le decorazioni del defunto.

Veniva quindi il carro funebre, di cui reggevano i cordoni l'onorevole senatore Palberti per il Senato, l'on. Bernini per la Camera, il generale Valcamonica, comandante la divisione militare, il comm. Bollati, segretario generale del Ministero degli esteri, il cav. Cacciò, consigliere delegato della prefettura, il cav. Oddoni, presidente del tribunale di Novara, il sindaco di Novara, avv. Montani, ed il sindaco di Cerano, paese nativo del defunto.

Subito dopo il carro venivano il marchese Paulucci ed il conte Caccia, nipoti dell'estinto.

A qualche distanza seguivano S. A. R. il principe di Udine, S. E il generale Ricotti, cavaliere dell'Annunziata, S. E. Schanzer, S. E. Pompilj, il console generale francese a Torino, Pralon, gli onorevoli Faldella senatore, Lucca, Cornacchia, Curioni e Bottacchi deputati, il contrammiraglio Persico, il vice console francese a Torino, Hillicoc, il presidente della colonia francese a Torino, Brandèes, la Giunta municipale di Novara, molti consiglieri novaresi ed altre rappresentanze municipali, tra cui quella di Cerano al completo.

Seguivano la banda municipale di Novara, le rappresentanze scolastiche e molte Associazioni con bandiere, di Novara e provincia. Ultime venivano numerose carrozze cariche di corone. Il corteo era chiuso da un riparto di truppa

Il corteo funebre percorse tra due fitte ale di popolo le vie principali della città fino al cimitero, ove pronunciò commoventi parole il sindaco di Novara salutando la salma dell'illustre estinto.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Elena, ad attestare la sua soddisfazione per la visita fatta ieri l'altro all'ospedalino di via Ferruccio, e il suo interessamento per il benefico Istituto, ha mandato ieri mattina una cesta di giuocattoli per i piccoli malati e la generosa elargizione di lire mille.

S. M. la Regina Margherita è giunta stamane a Roma da Torino, dove assistette alle feste per le nozze d'argento delle LL. AA. RR. il duca e la duchessa di Genova.

S. A. R. il principe di Udine, dopo i funerali del conte Tornielli a Novara, visitò l'ossario della Bicocca, ove sono raccolte le ossa dei caduti nella battaglia del 23 marzo 1849, e iersera ripartì per Torino ossequiato dalle autorità.

Per il natale di Roma. — La ricorrenza del natale di Roma sarà quest'anno, con felice deliberazione del sindaco e della Giunta municipale, festeggiata in forma più solenne degli anni precedenti.

Al mattino del 21 corr. la bandiera nazionale sarà issata sulla torre capitolina e su tutti gli edifici municipali.

Gli alunni e le alunne delle classi quinta e sesta elementari si recheranno al Palatino, dove sarà loro offerta una modesta refezione, ed assisteranno alle conferenze commemorative dette dai professori Giovanni Staderini, Umberto Leoni e Filippo Tamburoni.

Sarà quindi inaugurato ufficialmente con l'intervento delle autorità il cavalcavia che congiunge il Pincio con la villa Umberto I.

Nella sera saranno illuminati la torre ed i palazzi capitolini e dalle 20 alle 21.30 la banda comunale suonerà in piazza Colonna

Un grande ricevimento avrà luogo nel palazzo dei Conservatori alle ore 22, con intervento delle alte cariche dello Stato, del corpo diplomatico, delle cariche di Corte, ecc.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma, in seduta pubblica, sotto la presidenza del sindaco comm. Nathan, ha proseguito iersera nella discussione del bilancio, approvando le categorie dell'entrata: straordinaria ed il piano regolatore. Quindi procedette ai capitoli dell'uscita, approvandoli fino alla 3ª categoria.

Alla discussione che procedette nutrita, animata partecipò anche il sindaco, che prese atto delle varie raccomandazioni, promettendo tenerne conto nei limiti del possibile.

Alle ore 1 la seduta venne tolta.

Inchiesta. — Un telegramma da Costantinopoli informa che il console giudice cav. Menzinger è partito per Tripoli, via Suda, donde si recherà a Derna per procedere, coadiuvato dal vice console italiano a Derna, ad una rigorosa inchiesta sull'assassinio del padre Giustino Pacini.

Concorso ippico internazionale. — Oltre a quello che abbiamo digià annunziato è assicurato l'intervento di ufficiali dell'esercito russo alle gare del concorso ippico che si terrà prossimamente a Roma.

*** La grande richiesta dei biglietti di « pesage » che continuamente perviene al Comitato ordinatore del concorso ippico internazionale, ha indotto il Comitato stesso a mettere in vendita delle tessere speciali di abbonamento per le sei giornate del concorso ad incominciare da domani 15 corrente al prezzo di L. 50 ciascuna.

Il numero di dette tessere è limitato. I biglietti di « pesage »

per ogni singola giornata saranno in seguito posti in vendita al prezzo di L. 15 ciascuno.

La vendita ha luogo all'ufficio viaggi dell'Associazione pel movimento dei forestieri, corso Umberto I, n. 372-373.

Il disastro marittimo di Alghero. — Telegrafano dalla città sarda che è partito per Alessandria d'Egitto il vapore *Therapia* con i passeggeri e una parte delle merci che erano a bordo del piroscafo *Hohenzollern*. È pure partito il vapore *Schleswig*.

Arrivò ieri un grande piroscafo tedesco con attrezzi di salvataggio.

Si attende il piroscafo *Saxen* per imbarcare l'equipaggio, gli attrezzi ed i mobili dell'*Hohenzollern*, che si teme definitivamente perduto o che è già in disarmo.

Un ispettore del *Norddeutscher Lloyd* rimase, sul luogo per compiere un'inchiesta.

Marina mercantile. — Da Tangeri ha transitato per Genova il *Lombardia*, della N. G. I. È giunto a Rio Janeiro il *Sicilia*, della stessa Società. Da Capo Tarifa ha transitato il *Brasile*, della Veloce, diretto a Genova. È giunto a Santos il *Principe di Udine*, del Lloyd Sabaudo.

ESTERO.

La Lega universale per la pace. — Questa importante e benefica Associazione che ha sede in Londra, N. W., 151, King's Road, ha avuto la geniale idea di una petizione internazionale, intitolata dal grande scrittore russo Tolstoi. Essa dovrebbe esplicarsi mercè lo scambio di cartoline artistiche senza busta, fra la Lega e coloro che ai suoi ideali aderiscono. Queste cartoline, scritte nelle varie lingue, saranno riunite in un libro di propaganda che si chiamerà *album Tolstoi*, e sarà un voto unanime in favore della pace che la Lega crede possa avere una ripercussione in tutti i Parlamenti, anche perchè tutte le nazionalità vi avranno preso parte.

Nel manifesto annunciante tale *album* si leggono le seguenti parole: « Mai una simile dimostrazione è stata osata, tuttavia essa è molto naturale e sarà nei suoi risultati molto più feconda che le sottigliezze della diplomazia ».

La Conferenza internazionale telegrafica di Lisbona. — Telegrafasi da Washington che il Gabinetto ha deciso che gli Stati Uniti siano rappresentati alla Conferenza internazionale di Lisbona da uno o due periti in materia di telegrafia e dal ministro degli Stati Uniti a Lisbona.

Quantunque gli Stati Uniti non facciano parte dell'unione telegrafica internazionale, essi considerano nondimeno che la Conferenza di Lisbona ha una grandissima importanza per il commercio americano e perciò vi prenderanno parte, usufruendo di una situazione speciale.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BARRITZ, 15. — Il Re Edoardo VII è partito con treno speciale per Parigi, ove arriverà alle ore 7 di questa sera.

RABAT, 15. — La mahalla sceriffiana partirà certamente giovedì per Fez. Essa comprenderà 7000 uomini con 25 cannoni.

LEOPOLI, 15. — Secondo i giornali, le tre sorelle dello studente Siczynski, che uccise il governatore della Galizia, ed il suo amico Zambra, che erano stati arrestati, sono stati rimessi in libertà.

BRUXELLES, 15. — *Camera dei rappresentanti.* — Si intraprende la discussione della legge coloniale e del trattato di annessione del Congo.

D'Etréos, socialista, presenta un ordine del giorno, il quale chiede che la legge coloniale ed il trattato di annessione si discutano insieme, ma che si voti prima la legge e indi il trattato.

Il presidente del Consiglio, Schollaert, consente soltanto che si faccia la discussione simultanea del progetto di annessione e della legge e manda un caldo saluto ai soldati e agli ufficiali belgi caduti vittime della lotta contro la schiavitù. Quindi dice che bisognerà esaminare prima l'Atto addizionale, indi il trattato ed infine gli articoli del progetto coloniale. La votazione complessiva si farà quando sarà esaurita la discussione del progetto e degli articoli.

Schollaert rileva che fino a che il Belgio non si sia annesso il Congo, avrà l'obbligo di rispettare gli atti ai quali lo Stato del Congo deve la sua esistenza.

Facendo il paragone fra il Congo attuale perfettamente organizzato e quello di 25 anni fa, avremo occasione, dice l'oratore, durante la discussione di vedere che la colonia è ben lungi dal costare qualche cosa alla madre patria e che invece le è di beneficio. Certamente il Belgio sarebbe lieto senza colonie, ma esso ha il dovere morale di liberare un popolo intiero dalle barbarie.

Un grande passo già è stato fatto su questa via. L'organizzazione attuale della giustizia al Congo è migliore di quella di molte altre colonie.

Il ministro degli esteri, Davignon, prende quindi la parola e tratta della situazione al Congo dal punto di vista internazionale.

Egli dimostra che tutte le potenze firmatarie dell'Atto di Berlino sono soddisfatte di vedere il Congo annesso al Belgio. La neutralità del Congo sarà eguagliata a quella del Belgio. La nostra presa di possesso al Congo favorirà una pace duratura. L'Atto di Berlino resterà valido; il Belgio non lascerà che si protesti la firma appostavi (Benissimo a destra). L'opinione pubblica si è commossa per la campagna fatta dalla stampa, anche all'estero, sugli abusi che esisterebbero al Congo.

Il Governo curerà sempre che le imposte che colpiscono gli indigeni sieno moderate. Noi abbiamo un'ideale. Nessuno sforzo lo impedirà di realizzarlo.

Rispondendo ai voti di un popolo sinceramente amante della colonizzazione (Esclamazioni a Sinistra) sapremo rispondere alla coscienza dell'Europa.

A varie riprese la Camera ha espresso il suo intendimento di prendere le sue decisioni con completa indipendenza e con piena libertà. Il Governo desidera che sia appunto così. Nessuno potrà dubitare della probità del Governo nè della sua buona fede. (Applausi).

La seduta è tolta.

TOKIO, 15. — Un dispaccio da Seul annuncia che due ministri si sono dimessi. I rivoluzionari spiegano maggiore attività nelle regioni meridionali ove il movimento contro i giapponesi aumenta.

Sono stati chiesti telegraficamente rinforzi di truppe.

NEW YORK, 15. — Ieri si è rotta una diga a 15 miglia a valle di Helena nel Montana. Le acque hanno invaso due villaggi di Craig e di Hanserlake e li hanno distrutti. Molte coltivazioni e fattorie per l'allevamento del bestiame sono inondate e danneggiate. Due persone e molti capi di bestiame sono periti. Alcune persone montate a cavallo sono partite a corsa sfrenata per avvertire le popolazioni del pericolo d'innondazione che le minacciava.

MELILLA, 15. — L'incrociatore spagnuolo *Numancia* ha cominciato l'imbarco degli uomini e delle salmerie della Mahalla sceriffiana. Probabilmente la *Numancia* partirà domani per Tangeri.

PARIGI, 15. — Il Re d'Inghilterra è arrivato stasera a Parigi proveniente da Biarritz.

GOTEBORG, 15. — Il vapore *Gaetaelf* poco dopo uscito dal porto è affondato.

Fino alle ore 3 pom. delle trenta o quaranta persone che si trovavano a bordo sette erano salve e si erano ritrovati tre cadaveri.

ATENE, 15. — *Camera dei deputati.* — Il presidente comunica un dispaccio del ministro di Germania, il quale trasmette i ringraziamenti dell'Imperatore Guglielmo, per la manifestazione di simpatia fattagli alla Camera nella seduta dell'11 corrente.

L'Imperatore, dice il dispaccio, ha appreso con grande soddisfazione le gentili ed eloquenti parole di benvenuto pronunziate dal presidente con l'adesione della Camera ed incarica il suo ministro di esprimere a suo nome i suoi sinceri ringraziamenti per questa così cortese e gradita manifestazione in occasione del suo arrivo a Corfù.

PIETROBURGO, 16. — *Duma dell'Impero.* — Si comunica la proposta della Commissione del bilancio di togliere dal bilancio delle vie e comunicazioni 11,000 rubli perchè il ministro delle vie e comunicazioni ha sottoposto illegalmente tale stanziamento all'approvazione imperiale dieci giorni prima della riunione della Duma.

Il conte Bobrinsky, di destra moderata, propone invece di aggiungere un rublo a tale somma per dimostrare devozione al monarca, ma affermare in pari tempo i diritti della Duma in materia di bilancio.

L'Estrema destra protesta contro la proposta Bobrinsky, dicendo che essa offende i diritti del monarca autocrate.

Tali dichiarazioni provocano un tumulto al Centro ed a Sinistra, ove si grida contro l'Estrema Destra: *Alla porta! Alla porta!*

L'Estrema Destra abbandona l'aula.

La Duma approva indi all'unanimità la proposta Bobrinsky.

WASHINGTON, 16. — *Camera dei rappresentanti.* — Hobson propone che la Camera approvi, in conformità della raccomandazione del presidente Reosevelt, i crediti necessari per la costruzione di quattro corazzate invece che di due, come proponeva la Commissione per la marina.

Si respinge, con 190 voti contro 79, il progetto di legge per la costruzione delle quattro corazzate (Vivi applausi).

LONDRA, 16. — Telegrafano da Casablanca al *Daily Telegraph*, via Tangeri, 15:

Malgrado i posti militari stabiliti nella regione degli M' Drakas, la sicurezza manca assolutamente; parecchie carovane che trasportavano munizioni per le truppe francesi sono state saccheggiate ed alcuni mearisti sono stati uccisi.

PARIGI, 16. — Il *Gaulois* dice che si hanno gravissime notizie della salute di Leone Tolstoi. Egli sarebbe agonizzante.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 15 aprile 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri ...	50.60
Barometro a mezzodì	753.34
Umidità relativa a mezzodì	75.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 14.1.
	minimo 9 5.
Pioggia in 24 ore	27 5.

15 aprile 1908

In Europa: pressione massima di 775 al nord della Gran Bretagna e sulla Scandinavia, minima di 757 sul Lazio.

Stato nelle 24 ore: barometro ovunque salito, fino a 8 mm sulle Puglie; temperatura generalmente aumentata al nord e isole, irregolarmente variata altrove; pioggie generali; venti forti intorno a levante sul medio Adriatico.

Barometro: minimo di 757 sul Lazio, massimo a 761 lungo l'arco alpino.

Probabilità: venti moderati settentrionali sull'Italia superiore, meridionali altrove; ancora cielo generalmente coperto con pioggie; mare alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 15 aprile 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio ...	$^3/_4$ coperto	legg. mosso	16 8	11 5
Genova	coperto	calmo	14 5	12 0
Spezia	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	17 4	8 0
Cuneo	piovoso	—	8 4	5 2
Torino	coperto	—	11 8	8 7
Alessandria	$^3/_4$ coperto	—	11 8	10 1
Novara	coperto	—	12 5	7 2
Domodossola	coperto	—	16 5	7 0
Pavia	piovoso	—	12 2	9 4
Milano	piovoso	—	13 3	9 9
Como	coperto	—	13 0	9 2
Sondrio	$^3/_4$ coperto	-	16 0	9 9
Bergamo	piovoso	—	12 4	7 9
Brescia	coperto	—	15 5	9 4
Cremona	—	—	—	—
Mantova	$^3/_4$ coperto	—	13 7	9 6
Verona	coperto	-	14 9	10 7
Belluno	piovoso		9 6	7 0
Udine	coperto	—	16 0	9 9
Treviso	piovoso	—	16 6	10 9
Venezia	coperto	legg. mosso	15 5	11 4
Padova	coperto	—	15 7	10 5
Rovigo	$^1/_2$ coperto	—	16 0	5 0
Piacenza	coperto	—	11 7	9 4
Parma	coperto	—	11 9	9 2
Reggio Emilia	coperto	—	12 4	9 2
Modena	coperto	—	13 1	9 8
Ferrara	$^3/_4$ coperto	—	14 0	10 0
Bologna	coperto	-	12 2	9 6
Ravenna	coperto	—	12 3	8 5
Forlì	coperto		12 8	9 8
Pesaro	piovoso	mosso	14 2	10 0
Ancona	piovoso	legg. mosso	14 0	6 0
Urbino	piovoso	-	8 9	6 7
Macerata	piovoso	-	9 9	6 6
Ascoli Piceno ...	piovoso		12 8	9 0
Perugia	piovoso		11 0	7 0
Camerino	coperto		8 6	5 1
Lucca	$^3/_4$ coperto	-	16 6	7 4
Pisa	$^1/_4$ coperto	-	17 5	8 0
Livorno . . .	$^1/_4$ coperto	calmo	15 0	9 8
Firenze	$^1/_2$ coperto	—	17 0	10 7
Arezzo	$^3/_4$ coperto	-	13 3	8 8
Siena	$^3/_4$ coperto	--	13 2	8 7
Grosseto	—	-	—	—
Roma	coperto	—	13 7	9 5
Teramo	piovoso	-	10 3	7 4
Chieti	coperto	—	10 8	6 0
Aquila	coperto	—	9 2	5 0
Agnone	coperto	-	7 1	4 0
Foggia	$^1/_4$ coperto	-	14 9	8 4
Bari	$^1/_2$ coperto	mosso	17 0	9 0
Lecce	coperto	—	17 0	11 8
Caserta	coperto	—	13 4	8 8
Napoli	coperto	mosso	12 9	9 1
Benevento	coperto	—	12 0	8 2
Avellino	coperto	—	11 2	8 2
Caggiano	coperto	—	10.0	4 7
Potenza	$^1/_4$ coperto	—	12 0	4 3
Cosenza	$^1/_2$ coperto	—	16 4	7 8
Tiriolo	$^3/_4$ coperto	—	12 4	5 3
Reggio Calabria ..	sereno	calmo	22 0	10 0
Trapani	$^3/_4$ coperto	calmo	16 3	12 5
Palermo	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	18 2	8 4
Porto Empedocle ..	coperto	calmo	18 0	11 0
Caltanissetta	coperto	—	14 6	6 0
Messina	sereno	calmo	16 0	10 6
Catania	sereno	mosso	16 8	8 6
Siracusa	$^1/_4$ coperto	calmo	18 8	8 5
Cagliari	sereno	legg. mosso	17 4	7 5
Sassari	piovoso	—	12 2	8 8

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*